

## SUPSI

# Coronavirus: la difesa del patrimonio e la fiscalità degli incentivi in una prospettiva cross-border

### Tema del workshop:

*La fiscalità diretta ed indiretta delle erogazioni liberali legate al COVID-19 da parte di persone fisiche e società in Italia e in Svizzera.*

Matteo Colafrancesco - Tax and Legal Advisor  
Fiduciario commercialista e Giurista di impresa  
Comano - Lugano



## SUPSI

**“È da tutti ed è facile adirarsi, e donare denaro e far spese: ma farlo con chi si deve, nella misura giusta, al momento opportuno, con lo scopo e nel modo convenienti, non è più da tutti né facile. Ed è per questo che il farlo bene è cosa rara, degna di lode e bella.”**

*(Cit. Aristotele)*

La domanda qui sorge spontanea: **ma donare è così facile?**

## SUPSI

Le erogazioni in denaro e in natura ai tempi del Covid-19:

- sono molto sentite e diffuse (ruolo delle campagne nei *media* e di gare di solidarietà tra VIP)
- i primi destinatari sono spesso Enti pubblici, Istituti di Ricerca o Enti *non-profit* (prima linea)
- si incentivano nuove forme: *crowdfunding (donation-based, equity based)*, *payroll giving*, etc.
- nuove forme richiedono nuove modalità di controllo su requisiti di accesso e di fruizione.

✓ Dal profilo giuridico:

(i) le erogazioni liberali: devoluzioni a favore di Enti;

(ii) è assente in linea di principio la richiesta di controprestazione (da parte del donatore).

✓ La generosità e lo spirito di solidarietà comportano dei benefici fiscali.

✓ Le norme italiane (e come vedremo quelle in Svizzera) si rivolgono a persone fisiche, società, enti commerciali e non.

# SUPSI

La via italiana:

- il legislatore tributario ha compiutamente disciplinato il regime delle agevolazioni fiscali;
- il sistema italiano fissa la dicotomia tra detrazione (dall'imposta lorda) e deduzione (dal reddito)

**In pratica si suole distinguere le misure a favore delle persone fisiche o dei soggetti IRES**

**1) le misure di agevolazione per le persone fisiche (cfr. tabella riportata alla slide n. 8) :**

## 1.a Detrazioni fiscali

Le donazioni sono detraibili per le persone fisiche. Gli importi donati sono detraibili dall'imposta lorda dichiarata ai fini IRPEF in misura pari al 30% della donazione effettuata. L'importo complessivo detraibile per ciascun periodo d'imposta non deve superare 30.000 Euro (fattispecie già presente per i diversi casi delle calamità naturali).

## 1.b Deduzioni fiscali

Le donazioni sono deducibili per le persone fisiche in alternativa alla detrazione. Il contribuente può scegliere di dedurre le donazioni nel limite del 10% del reddito lordo dichiarato. Se la deduzione è di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può esser computata in aumento (a concorrenza) fino a 4 periodi successivi.

# SUPSI

## 2) Le misure agevolative per le imprese e soggetti IRES (cfr. tabella riportata alla slide n. 9): **Deduzioni fiscali**

Per le aziende ed enti soggetti all'IRES, le liberalità in denaro erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali, sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può esser computata in aumento (a concorrenza) fino a 4 periodi successivi.

Le donazioni devono essere effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili quali bonifico bancario o postale, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari o secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli che possono essere stabilite con decreto del Ministero delle Finanze. Le donazioni in contante non rientrano in alcuna agevolazione (vedi Ris. Agenzia Entrate n.21/E del 27/04/2020).

**SUPSI**

**(1)**

## **Il Coronavirus: misure *ad hoc* per le erogazioni liberali in Italia**

Matteo Colafrancesco - Tax and Legal Advisor  
Fiduciario commercialista e Giurista di impresa  
Comano - Lugano

SUPSI Webinar – Workshop del 6 Maggio 2020



# SUPSI

## 1.1 Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito in legge 24 aprile 2020, n.27)

- i. Premiare le iniziative di solidarietà dei contribuenti è lo spirito della normative in oggetto.
  - ii. La previsione di una disciplina ad hoc per le erogazioni liberali da Covid-19: Art. 66 e Art. 99.
  - iv. Per le persone fisiche (e gli Enti non commerciali) → detrazione del 30% (fino a 30mila euro).
  - v. Per i titolari di reddito IRES → detrazione integrale dal reddito (senza limiti quantitativi).
- ✓ Le disposizioni convertite in legge di cui all'Art. 66 si applicano ad erogazioni effettuate nel 2020
- ✓ 1 comma Art. 66: Le persone fisiche e gli Enti non commerciali godono di una detrazione parziale dalle imposte dovute.
- ✓ 2 comma Art. 66: I soggetti (IRPEF o IRES) titolari di reddito di impresa deducono le erogazioni (danaro/natura).

Dette erogazioni non soggiacciono ad imposta di donazione. I beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee a quelle di impresa, non sono dei ricavi e non possono generare eventuali plusvalenze. Non scontano l'IVA (sono esenti) ma attenzione allo scopo!

## SUPSI 1.2 Il riepilogo delle agevolazioni per le persone fisiche:

Destinatari	Agevolazione	Norma
Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni	Detrazione dall'IRPEF del 30% fino a € 30.000.	Art. 66 D.L. n. 18/2020 c.d. Cura Italia (convertito in L. 24 Aprile 2020 n. 27)
Università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, (aziende ospedaliero-universitarie riconosciute), enti di ricerca pubblici e gli enti di ricerca vigilati dal MIUR, (Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro)	Deducibilità IRPEF integrale	Art. 10, c. 1, lett. 1-quater TUIR
ONLUS	30% dell'ammontare fino a € 30.000 o in alternativa 10% del reddito complessivo	Art. 83, Codice Terzo Settore
Organizzazioni di Volontariato	35% dell'ammontare fino a € 30.000 o in alternativa 10% del reddito complessivo	
Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.	Deducibilità IRPEF nella misura del 10% fino a € 70.000 per periodo di imposta	Art. 14, D.L. n. 35 del 14.03.2005
Stato o istituzione religiosa	Destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF	Art. 47, L. n. 222 del 20.05.1985
ONLUS o un ente di ricerca sanitaria, scientifica o universitaria	Destinazione dell'5 per mille dell'IRPEF	Art. 1, c. 154, L. n. 190 del 23.12.2014



## SUPSI 1.3 Il riepilogo delle agevolazioni per soggetti titolari di reddito IRES:

Destinatari	Agevolazione	Norma
Fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati tramite D.P.C.M.	Deducibilità integrale	Art. 66 D.L. n. 18/2020 c.d. Cura Italia (convertito in L. 24 Aprile 2020 n. 27)
Università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, (aziende ospedaliero-universitarie riconosciute), enti di ricerca pubblici e gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro)	Deducibilità integrale	Art. 1, c. 353, L. n. 266 del 23.12.2005
ONLUS e ODV	Deducibilità 10% del reddito complessivo	Art. 83, Codice Terzo Settore
Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica	Deducibilità 10% del reddito complessivo fino a € 70.000	Art. 14, D.L. n. 35 del 14.03.2005
Persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica e di assistenza sociale e sanitaria	Deducibilità fino al 2% del reddito dichiarato	Art. 100, c. 2, lett. a) TUIR

# SUPSI

(2)

## Le erogazioni liberali in Svizzera: l'esperienza nel Canton Ticino

Matteo Colafrancesco - Tax and Legal Advisor  
Fiduciario commercialista e Giurista di impresa  
Comano - Lugano

SUPSI Webinar – Workshop del 6 Maggio 2020



# SUPSI

## 2.1 Le basi legali in materia:

- i. Il Quadro giuridico è dato da diverse normative:
    - LAID (Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni)
    - LT (Legge tributaria del 21 giugno 1994)
    - LIFD (Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990)
  - ii. L'Autorità fiscale cantonale è competente alle decisioni in merito (normativa ordinaria)
- ✓ Se beneficiano di liberalità sono esentati dall'imposta di donazione (Art. 154 cpv. 1 lett. a-c LT):
- a) la Confederazione e i suoi stabilimenti;
  - b) i Comuni, le Parrocchie e i Patriziati;
  - c) le altre collettività territoriali di diritto pubblico del Cantone.

# SUPSI

## 2.2 Ulteriori casi di esenzione dati in base ad autorizzazione dell'Autorità fiscale:

- ✓ Se beneficiano di liberalità sono esentati dall'imposta di donazione (Art. 154 cpv. 1 lett. d LT):

le Persone giuridiche con sede in Canton Ticino che perseguono:

- uno scopo pubblico o di esclusiva utilità
  - oppure scopi ideali nel Canton Ticino o comunque di interesse per la Svizzera
- tutto ciò in riferimento a devoluzioni e le liberalità esclusivamente e irrevocabilmente vincolate!

Pur tuttavia qualora le devoluzioni o liberalità non vengano impiegate in un tempo ragionevole:  
ex Art. 154 cpv. 2 LT dette liberalità soggiacciono all'imposta di successione e donazione!

# SUPSI

## 2.3 L'Autorità fiscale potrà inoltre esonerare in toto o parzialmente da imposte:

- a) Istituzioni di pubblica utilità con sede in Canton Ticino che svolgono attività internazionale;
  
- b) Istituzioni di pubblica utilità di altri Cantoni, con attività a carattere nazionale o internazionale.

# SUPSI

## 2.4 Le elargizioni delle persone giuridiche: quelle a favore di Comuni e di Enti...

✓ Le persone giuridiche possono devolvere somme di danaro e altri beni fino a concorrenza del 20% dell'utile netto a favore di Confederazione, Cantoni, Comuni e loro stabilimenti (Art. 68 LT). Per la deducibilità di una prestazione volontaria (esempio: a favore di fondi comunali creati per aiutare persone o aziende alle prese con il Covid-19) valgono i seguenti due presupposti:

- a) essa è stata effettuata a titolo gratuito;
- b) l'ammontare di detta prestazione non supera il 20% dell'utile netto.

Attenzione in quanto nella pratica puo' tuttavia - ai fini delle Imposte Cantonali e Comunali - essere ammessa una deduzione superiore ma al massimo sarà pari al 50% dell'utile netto in presenza di un interesse pubblico rilevante, a seguito di decisione della DDC (sentiti i Comuni interessati e previa risoluzione adottata dal Consiglio di Stato).

→ (segue...)

# SUPSI

## 2.4 Le elargizioni delle persone giuridiche: le deduzioni maggiorate...

- ✓ Detta tipologia di “deduzione maggiorata”, si basa sul requisito di interesse pubblico rilevante (ai sensi della LT) riguarderebbe di fatto anche gli **Ospedali controllati da enti pubblici nel Cantone** (regime in vigore dal 01.01.2016).

Bisogna sottolineare che la deduzione di prestazioni volontarie in misura superiore al 20% dell'utile netto comporta:

- a) ai fini della Imposta federale diretta → un costo non giustificato da uso commerciale;
- b) ai fini della Imposta preventiva → prestazione valutabile in denaro

# SUPSI

## 2.5 Le elargizioni delle persone fisiche: la deduzione dal reddito imponibile...

- ✓ Le persone fisiche in Canton Ticino deducono somme di danaro e altri beni donati a:
  - a) persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'imposta (LT/LIFD) a causa del proprio scopo pubblico o considerate di pubblica utilità;
  - b) Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai loro stabilimenti;

Se, durante l'anno fiscale dette elargizioni sono pari ad almeno CHF 100 e sono inferiori al 20% dei proventi imponibili (cioè prima delle deduzioni per spese di malattia e infortunio, di disabilità e spese sociali). Dette elargizioni sono a titolo gratuito e senza controprestazione.

Si segnala che in virtù del regime in vigore dal 01.01.2016 è possibile procedere come nel caso visto in precedenza a richiedere ex art. 32c cpv. 2 LT l'autorizzazione per la "deduzione maggiorata" al ricorrere delle condizioni e in ragione di risoluzione del CdS.



## SUPSI

*“Lo spirito col quale una cosa viene data determina quello in cui il debito viene accettato; è l'intenzione, non il valore facciale del dono, che viene considerata.”*

*(Cit. Lucio Anneo Seneca)*

# SUPSI

(3)

## Conclusioni e spunti per il dibattito: domande?

Matteo Colafrancesco - Tax and Legal Advisor  
Fiduciario commercialista e Giurista di impresa  
Comano - Lugano

